

# Autotrasporto, confermate le deduzioni forfettarie

Alessandra Caputo

Definita la misura delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate spettanti agli esercenti autotrasporto ai fini della determinazione del reddito 2023. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) con il comunicato stampa 74 del 10 giugno. Le misure, rispetto allo scorso anno, non sono variate.

Le deduzioni sono riconosciute in misura forfettaria dal comma 5 dell'articolo 66 del Tuir alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità semplificata oppure in contabilità ordinaria per opzione autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. Gli importi da considerare, però, non sono quelli riportati nella norma ma sono definiti annualmente dal Mef. A decorrere dal 2016, infatti, la legge di Bilancio 208/2015, con il comma 652, ha rivisto il regime delle deduzioni prevedendo, a tal fine, che queste spettino in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

Le misure della deduzione prevista per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista la deduzione forfettaria di spese non documentate nella misura di 48 euro; come anticipato, quella per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, la deduzione è riconosciuta per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Il contribuente che se ne avvale deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati, la durata, le località di destinazione e gli estremi dei documenti relativi alla merce.

Alla pubblicazione della nota del ministero dell'Economia è seguita la pubblicazione di un comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate in cui ricorda come compilare il modello Redditi per tenere conto della deduzione forfettaria. In particolare, nel quadro RF dei modelli Redditi 2024 PF e SP, la deduzione va riportata utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (trasporti nel Comune) e 44 (trasporti oltre il Comune); nel quadro RG va, invece, riportata nel rigo RG22 con codici 16 (trasporti nel Comune) e 17 (trasporti oltre il Comune).

© RIPRODUZIONE RISERVATA